



COORDINAMENTO FILIERA AGROALIMENTARE

Milano, 30 Luglio 2010

News 102-2010

A tutti i Signori

Associati

Loro Sedi

MISURE A TUTELA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA AREA CORVETTO



Periodo di riferimento dell'Ordinanza Sindacale: 1.8.2010 – 16.10.2010

Con la presente siamo a comunicare che il Comune di Milano, *nell'ambito del progetto amministrativo teso a garantire la sicurezza dei cittadini e di coloro che operano in città*, ha definito alcune limitazioni che riguardano, in prima istanza, lo svolgimento dell'attività di impresa, relativamente ad alcuni settori specifici, nell'ambito territoriale denominato **Area Corvetto**.

In via preliminare si precisa che l'amministrazione comunale ha definito, a livello fisico, lo spazio territoriale oggetto del provvedimento, che qui si allega in copia per vostra opportuna,

quanto doverosa conoscenza.

Dato atto di quanto precisiamo, pertanto, che :

- 1) Gli **esercizi di vendita al dettaglio**, nel rispetto delle 13 ore giornaliere, sono tenute ad osservare il seguente orario: apertura non prima **delle ore 7.00, chiusura non oltre le ore 22.00;**
- 2) I **pubblici esercizi di somministrazione** che esercitano esclusivamente l'attività di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a, b e, d, della dgr 23.1.2008 (**ristoranti, ristoranti tipici lombardi e pizzerie**) sono tenuti ad osservare i seguenti orari: **apertura non prima dell 5.00, e chiusura non oltre le 2.00;**
- 3) I **pubblici esercizi di somministrazione che esercitano le attività di cui all'articolo 6 comma 1 lettere: c, e, f, g, h,, i, della dgr 23.1.2008**, sono tenuti ad osservare i seguenti orari: **apertura non prima delle 6.00, chiusura non oltre le 24.00;**
- 4) **Le imprese artigiane di produzione alimentare che effettuano vendita diretta al pubblico (gelaterie, pizzerie, gastronomie e kebaberie, ecc..)** sono tenue ad osservare i seguenti orari: **apertura non prima delle 7.00, chiusura non oltre le 24.00;**

Nell'area destinataria del provvedimento, per tutta la durata del medesimo, **dalle ore 20.00, sino a chiusura esercizio sarà consentita la vendita di bevande solo in contenitori di plastica o carta**, e tale attività non sarà considerata somministrazione. Resta inteso che qualora sia autorizzata la produzione di beni, bevande comprese, non direttamente preparate dagli artigiani deve cessare alle ore 22.00.

Da ultimo si precisa che i **pubblici esercizi situati nell'area destinataria del provvedimento dalle ore 20.00, sino a chiusura esercizio, saranno tenuti a vendere bevande d'asporto solo in bicchieri di plastica o carta.**

Il provvedimento produrrà i suoi effetti

dal 1.8.2010, sino al 16.10.2010.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Claudio Salluzzo

Visita il nostro sito: www.assofood.it

Comunicazione inviata con  | www.mailup.it

"Questo messaggio email puo' contenere informazioni riservate
ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO.
Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, e' avvertito che qualunque
utilizzo, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta
violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali,
ed e' pertanto rigorosamente vietata.
Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo
di informarci immediatamente via email all'indirizzo
privacy@unione.milano.it"